



Sommario

II Atti non legislativi

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE, Euratom) 2019/1568 del Consiglio, del 16 settembre 2019, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca** 1
- ★ **Decisione (UE) 2019/1569 del Consiglio, del 16 settembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli con riguardo alla modifica degli allegati 1 e 2 dell'accordo** 3
- ★ **Decisione (UE) 2019/1570 del Consiglio, del 16 settembre 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace)** 20
- ★ **Decisione (UE) 2019/1571 del Consiglio, del 16 settembre 2019, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania** 25
- ★ **Decisione (UE, Euratom) 2019/1572 del Consiglio, del 16 settembre 2019, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania** 26
- ★ **Decisione (UE) 2019/1573 del Consiglio, del 16 settembre 2019, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia** 27

Rettifiche

- ★ Rettifica del regolamento regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019) 28

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE, Euratom) 2019/1568 DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2019

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo danese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/1790 ⁽²⁾, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020. Il 25 maggio 2016, con decisione (UE, Euratom) 2016/848 del Consiglio ⁽³⁾, il sig. Mikkel DALSGAARD è stato sostituito dal sig. Klaus MATTHIESEN in qualità di membro. Il 20 marzo 2018, con decisione (UE, Euratom) 2018/488 del Consiglio ⁽⁴⁾, il sig. Klaus MATTHIESEN è stato sostituito dal sig. Thomas HOELGAARD in qualità di membro.
- (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Thomas HOELGAARD,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Tina CHRISTENSEN, *Vice president at United Federation of Danish Workers*, è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GUL 248 del 24.9.2015, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GUL 260 del 7.10.2015, pag. 23).

⁽³⁾ Decisione (UE, Euratom) 2016/848 del Consiglio, del 25 maggio 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca (GUL 141 del 28.5.2016, pag. 78).

⁽⁴⁾ Decisione (UE, Euratom) 2018/488 del Consiglio, del 20 marzo 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca (GUL 81 del 23.3.2018, pag. 19).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2019

Per il Consiglio
La presidente
T. TUPPURAINEN

DECISIONE (UE) 2019/1569 DEL CONSIGLIO**del 16 settembre 2019****relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli con riguardo alla modifica degli allegati 1 e 2 dell'accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli («accordo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'articolo 6 dell'accordo prevede l'istituzione di un comitato misto per l'agricoltura («comitato») incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione.
- (3) Ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo, il comitato può decidere di modificare gli allegati dell'accordo.
- (4) Il comitato deve adottare una decisione al fine di modificare gli allegati 1 e 2 dell'accordo per aggiornare i codici numerici dell'accordo a seguito dell'ultima revisione del sistema armonizzato, correggere un errore commesso in occasione dell'ultimo adeguamento dell'allegato 1 dell'accordo con riguardo alla concessione tariffaria per i prosciutti disossati e integrare nell'allegato 1 dell'accordo le concessioni tariffarie accordate dalla Svizzera nel 1996 per gli alimenti per cani e gatti destinati alla vendita.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato in quanto la decisione prevista è vincolante per l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto per l'agricoltura, istituito dall'articolo 6 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, si fonda sul progetto di decisione del comitato misto per l'agricoltura accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2019

Per il Consiglio
La presidente
T. TUPPURAINEN

DECISIONE N. XX/2019 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA
del ...
che modifica gli allegati 1 e 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
sul commercio di prodotti agricoli

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli («accordo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) Gli allegati 1 e 2 dell'accordo elencano le concessioni tariffarie accordate rispettivamente dalla Confederazione svizzera e dall'Unione europea («le parti»).
- (3) Le parti hanno convenuto di modificare gli allegati 1 e 2 dell'accordo a seguito dell'ultima revisione del sistema armonizzato e di un errore commesso in occasione dell'ultimo adeguamento dell'allegato 1 relativo alla concessione tariffaria per i prosciutti disossati. Si decide inoltre di integrare nell'allegato 1 dell'accordo le concessioni tariffarie accordate dalla Svizzera nel 1996 per gli alimenti per cani e gatti destinati alla vendita,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati 1 e 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli sono sostituiti rispettivamente dai testi che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 2019.

Fatto a ..., il

Per il comitato misto per l'agricoltura

*La presidente e capo della
delegazione dell'Unione europea*

Susana MARAZUELA-AZPIROZ

Il capo della delegazione svizzera

Krisztina BENDE

Il segretario del comitato

Luis QUEVEDO LEY

—

ALLEGATO

ALLEGATO 1

CONCESSIONI DELLA SVIZZERA

La Svizzera accorda, per i prodotti originari dell'Unione europea sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
0101 2991	Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi)	0,00	100 capi
0204.5010	Carni caprine, fresche, refrigerate o congelate	40,00	100
0207.1481	Petti di galli e di galline delle specie domestiche, congelati	15,00	2 100
0207.1491	Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di galline delle specie domestiche, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati	15,00	1 200
0207.2781	Petti di tacchini e di tacchine delle specie domestiche, congelati	15,00	800
0207.2791	Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e di tacchine delle specie domestiche, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati	15,00	600
0207.4210	Anatre delle specie domestiche, intere, congelate	15,00	700
	Fegati grassi di anatre o di oche delle specie domestiche, freschi o refrigerati		
0207.4300	– di anatre		
0207.5300	– di oche	9,50	20
	Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di oche o di faraone delle specie domestiche, congelati (esclusi i fegati grassi)		
0207.4591	– di anatre		
0207.5591	– di oche		
0207.6091	– di faraone	15,00	100
0208.1000	Carni e frattaglie commestibili di conigli o lepri, fresche, refrigerate o congelate	11,00	1 700
0208.9010	Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali)	0,00	100
ex 0210.1191	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati		

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
ex 0210.1991	Prosciutti e loro pezzi, disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati	0,00	1 000 ⁽¹⁾
0210.2010	Carni secche della specie bovina	0,00	200 ⁽²⁾
	Uova di volatili, da consumo, in guscio		
ex 0407.2110	– di galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , fresche		
ex 0407.2910	– altre, fresche		
ex 0407.9010	– altre, conservate o cotte	47,00	150
ex 0409.0000	Miele naturale di acacia	8,00	200
ex 0409.0000	Miele naturale diverso da quello di acacia	26,00	50
0602.1000	Talee senza radici e marze	0,00	illimitato
	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):		
0602.2011	– innestati, con radici nude		
0602.2019	– innestati, con zolla		
0602.2021	– non innestati, con radici nude		
0602.2029	– non innestati, con zolla	0,00	⁽³⁾
	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):		
0602.2031	– innestati, con radici nude		
0602.2039	– innestati, con zolla		
0602.2041	– non innestati, con radici nude		
0602.2049	– non innestati, con zolla	0,00	⁽³⁾
	Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile:		
0602.2051	– con radici nude		
0602.2059	– altri	0,00	illimitato
	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude:		
0602.2071	– di frutta a granella		
0602.2072	– di frutta a nocciolo	0,00	⁽³⁾
0602.2079	– altri	0,00	illimitato

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla:		
0602.2081	– di frutta a granello		
0602.2082	– di frutta a nocciolo	0,00	(³)
0602.2089	– altri	0,00	illimitato
0602.3000	Rododendri e azalee, anche innestati	0,00	illimitato
	Rosai, anche innestati:		
0602.4010	– rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici		
	– altri:		
0602.4091	– con radici nude		
0602.4099	– altri, con zolla	0,00	illimitato
	Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d'utilità; bianco di funghi (micelio):		
0602.9011	– piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli		
0602.9012	– bianco di funghi (micelio)		
0602.9019	– altri	0,00	illimitato
	Altre piante vive (comprese le loro radici):		
0602.9091	– con radici nude		
0602.9099	– altre, con zolla	0,00	illimitato
0603.1110	Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre		
0603.1210	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre		
0603.1310	Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre		
0603.1410	Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre		
0603.1510	Gigli (<i>Lilium</i> spp.), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre		

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
	Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre:		
0603.1911	– legnosi		
0603.1918	– – altri	0,00	1 000
0603.1230	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile	0,00	illimitato
0603.1330	Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 26 ottobre al 30 aprile		
0603.1430	Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile		
0603.1530	Gigli (<i>Lilium</i> spp.), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile		
0603.1930	Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile		
	Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile:		
0603.1931	– legnosi		
0603.1938	– altri	0,00	illimitato
	Pomodori, freschi o refrigerati:		
0702.0010	pomodori ciliegia: – dal 21 ottobre al 30 aprile		
0702.0020	pomodori Peretti (di forma allungata): – dal 21 ottobre al 30 aprile		
0702.0030	– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnos): – dal 21 ottobre al 30 aprile		
0702.0090	– altri: – dal 21 ottobre al 30 aprile	0,00	10 000
	Lattuga iceberg, senza corona:		
0705.1111	– dal 1° gennaio alla fine di febbraio	0,00	2 000

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
	Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate:		
0705.2110	– dal 21 maggio al 30 settembre	0,00	2 000
0707.0010	Cetrioli e cetriolini, dal 21 ottobre al 14 aprile	5,00	200
0707.0030	Cetrioli per conserva, di lunghezza > 6 cm ma ≤ 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile	5,00	100
0707.0031	Cetrioli per conserva, di lunghezza > 6 cm ma ≤ 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre	5,00	2 100
0707.0050	Cetriolini, freschi o refrigerati	3,50	800
	Melanzane, fresche o refrigerate:		
0709.3010	– dal 16 ottobre al 31 maggio	0,00	1 000
0709.5100 0709.5900	Funghi, freschi o refrigerati, del genere <i>Agaricus</i> o altri, esclusi i tartufi	0,00	illimitato
	Peperoni, freschi o refrigerati:		
0709.6011	– dal 1° novembre al 31 marzo	2,50	illimitato
0709.6012	Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre	5,00	1 300
	Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate:		
0709.9950	– dal 31 ottobre al 19 aprile	0,00	2 000
ex 0710.8090	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	0,00	illimitato
0711.9090	Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	0,00	150
0712.2000	Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	0,00	100
0713.1011	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali	Riduzione di 0,90 CHF sul dazio applicato	1 000
0713.1019	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l'alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra)	0,00	1 000

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
	Nocciole (<i>Corylus</i> spp.), fresche o secche:		
0802.2190	– con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli		
0802.2290	– senza guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli	0,00	illimitato
0802.3290	Frutta a guscio	0,00	100
ex 0802.9090	Pinoli, freschi o secchi	0,00	illimitato
0805.1000	Arance, fresche o secche	0,00	illimitato
	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi		
0805.2100	mandarini (compresi i tangerini e i satsuma)	0,00	illimitato
0805.2200	clementine	0,00	illimitato
0805.2900	altri	0,00	illimitato
0807.1100	Cocomeri, freschi	0,00	illimitato
0807.1900	Meloni, freschi, diversi dai cocomeri	0,00	illimitato
	Albicocche, fresche, in imballaggio aperto:		
0809.1011	– dal 1° settembre al 30 giugno		
0809.1091	in altro imballaggio: – dal 1° settembre al 30 giugno	0,00	2 100
0809.4013	Prugne fresche, in imballaggio aperto, dal 1° luglio al 30 settembre	0,00	600
0810.1010	Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio	0,00	10 000
0810.1011	Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto	0,00	200
0810.2011	Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre	0,00	250
0810.5000	Kiwi, freschi	0,00	illimitato
ex 0811.1000	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentate in imballaggi per la vendita al minuto, destinate alla lavorazione industriale	10,00	1 000

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
ex 0811.2090	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentati in imballaggi per la vendita al minuto, destinati alla lavorazione industriale	10,00	1 200
0811.9010	Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0,00	200
0811.9090	Frutta commestibile, anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicale)	0,00	1 000
0904.2200	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati	0,00	150
0910.2000	Zafferano	0,00	illimitato
	Frumento e frumento segalato (escluso il frumento duro), per l'alimentazione animale		
1001.9931	– contenenti altri cereali del capitolo 10		
1001.9939	– altri	Riduzione di 0,60 CHF sul dazio applicato	50 000
	Granturco per l'alimentazione animale		
1005.9031	– contenente altri cereali del capitolo 10		
1005.9039	– altri	Riduzione di 0,50 CHF sul dazio applicato	13 000
	Olio d'oliva, vergine, non per l'alimentazione animale:		
1509.1091	– in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60,60 ⁽⁴⁾	illimitato
1509.1099	– in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	86,70 ⁽⁴⁾	illimitato
	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l'alimentazione animale:		
1509.9091	– in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60,60 ⁽⁴⁾	illimitato

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
1509.9099	– in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	86,70 (4)	illimitato
ex 0210.1991	Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale («jambon en vessie»)		
ex 0210.1991	Pezzo di cotoletta disossato, affumicato («jambon saumoné»)		
ex 0210.1991 ex 1602.4910	Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili («coppa»)		
1601.0011 1601.0021	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali	0,00	3 715
	Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:		
2002.1010	– in recipienti eccedenti 5 kg	2,50	illimitato
2002.1020	– in recipienti non eccedenti 5 kg	4,50	illimitato
	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi:		
2002.9010	– in recipienti eccedenti 5 kg	0,00	illimitato
2002.9021	Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg	0,00	illimitato
2002.9029	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori:		
	– in recipienti non eccedenti 5 kg	0,00	illimitato
2003.1000	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	0,00	1 700
	Carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
ex 2004.9018	– in recipienti eccedenti 5 kg	17,50	illimitato
ex 2004.9049	– in recipienti non eccedenti 5 kg	24,50	illimitato

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
	Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
2005.6010	– in recipienti eccedenti 5 kg		
2005.6090	– in recipienti non eccedenti 5 kg	0,00	illimitato
	Olive preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006:		
2005.7010	– in recipienti eccedenti 5 kg		
2005.7090	– in recipienti non eccedenti 5 kg	0,00	illimitato
	Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006		
ex 2005.9911	– in recipienti eccedenti 5 kg	17,50	illimitato
ex 2005.9941	– in recipienti non eccedenti 5 kg	24,50	illimitato
2008.3090	Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove	0,00	illimitato
2008.5010	Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	10,00	illimitato
2008.5090	Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	15,00	illimitato
2008.7010	Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	0,00	illimitato
2008.7090	Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	0,00	illimitato
	Succhi di agrumi diversi dall'arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole:		
ex 2009.3919	– senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	6,00	illimitato
ex 2009.3920	– con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14,00	illimitato

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
	Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità:		
2204.2150	– non eccedente 2 l ⁽⁵⁾	8,50	illimitato
2204.2250	– eccedente 2 l ma non eccedente 10 l ⁽⁵⁾	8,50	illimitato
2204.2960	– eccedente 10 l ⁽⁵⁾	8,50	illimitato
ex 2204.2150	Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione ⁽⁶⁾	0,00	1 000 hl
	Retsina (vino bianco greco) secondo la descrizione ⁽⁷⁾		
ex 2204.2121	– in recipienti di capacità non eccedente 2 l		
	– in recipienti di capacità eccedente 2 l ma non eccedente 10 l, con titolo alcolometrico volumico:		
ex 2204.2221	– – eccedente 13 % vol.		
ex 2204.2222	– – non eccedente 13 % vol.		
	– in recipienti di capacità eccedente 10 l, con titolo alcolometrico volumico:		
ex 2204.2923	– – eccedente 13 % vol.		
ex 2204.2924	– – non eccedente 13 % vol.	0,00	500 hl
	Alimenti per cani e gatti destinati alla vendita al minuto in recipienti chiusi ermeticamente;		
2309.1021	– contenenti latte in polvere o siero di latte		
2309.1029	– altri	0,00	6 000 ⁽⁸⁾

⁽¹⁾ Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.

⁽²⁾ Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.

⁽³⁾ Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.

⁽⁴⁾ Ivi compreso il contributo al fondo di garanzia per lo stoccaggio obbligatorio.

⁽⁵⁾ Riguarda solo i prodotti ai sensi dell'allegato 7 dell'accordo.

⁽⁶⁾ Descrizione: per «vino di Porto» si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999.

⁽⁷⁾ Descrizione: per «Retsina» si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui all'allegato VII, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

⁽⁸⁾ Concessione accordata dalla Svizzera alla Comunità europea in base allo scambio di lettere del 30 giugno 1996.

ALLEGATO 2

CONCESSIONI DELL'UNIONE EUROPEA

L'Unione europea accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
0102 29 41 0102 29 49 0102 29 51 0102 29 59 0102 29 61 0102 29 69 0102 29 91 0102 29 99 ex 0102 39 10 ex 0102 90 91	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg	0,00	4 600 capi
ex 0210 20 90	Carni della specie bovina, disossate, secche	0,00	1 200
ex 0401 40 10 0401 40 90 0401 50 11 0401 50 19 0401 50 31 0401 50 39 0401 50 91 0401 50 99	Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %	0,00	2 000
0403 10	Iogurt		
0402 29 11 ex 0404 90 83	Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ⁽¹⁾	43,80	illimitato
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)	0,00	illimitato
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 15 00 0603 19	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	0,00	illimitato
0701 10 00	Patate, da semina, fresche o refrigerate	0,00	4 000
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	0,00 ⁽²⁾	1 000

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
0703 10 19 0703 90 00	Cipolle, non da semina Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	0,00	5 000
0704 10 00 0704 90	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili, ad eccezione dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati	0,00	5 500
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate	0,00	3 000
0706 10 00	Carote e navoni, freschi o refrigerati	0,00	5 000
0706 90 10 0706 90 90	Barbabietola da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano (<i>Cochlearia armoracia</i>), freschi o refrigerati	0,00	3 000
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati	0,00 ⁽²⁾	1 000
0708 20 00	Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>), freschi o refrigerati	0,00	1 000
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate	0,00	500
0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati	0,00	500
0709 51 00 0709 59	Funghi e tartufi, freschi o refrigerati	0,00	illimitato
0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati	0,00	1 000
0709 99 10	Insalate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate	0,00	1 000
0709 99 20	Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati	0,00	300
0709 99 50	Finocchi, freschi o refrigerati	0,00	1 000
0709 93 10	Zucchine, fresche o refrigerate	0,00 ⁽²⁾	1 000
0709 93 90 0709 99 90	Altri ortaggi, freschi o refrigerati	0,00	1 000
0710 80 61 0710 80 69	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	0,00	illimitato
0712 90	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi	0,00	illimitato

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
ex 0808 10 80	Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche	0,00 ⁽²⁾	3 000
0808 30 0808 40	Pere, fresche, e cotogne, fresche	0,00 ⁽²⁾	3 000
0809 10 00	Albicocche, fresche	0,00 ⁽²⁾	500
0809 29 00	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>), fresche	0,00 ⁽²⁾	1 500 ⁽³⁾
0809 40	Prugne e prugnone, fresche	0,00 ⁽²⁾	1 000
0810 10 00	Fragole	0,00	200
0810 20 10	Lamponi, freschi	0,00	100
0810 20 90	More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche	0,00	100
1106 30 10	Farine, semolini e polveri di banane	0,00	5
1106 30 90	Farine, semolini e polveri di altra frutta del capitolo 8	0,00	illimitato
ex 0210 19 50	Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale	0,00	1 900
ex 0210 19 81	Pezzo di cotoletta disossato, affumicato		
ex 0210 19 81 ex 1602 49 19	Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili		
ex 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti, di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali		
ex 2002 90 91 ex 2002 90 99	Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	0,00	illimitato
2003 90 90	Funghi, esclusi quelli del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	0,00	illimitato
0710 10 00	Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate		
2004 10 10 2004 10 99	Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006: ad eccezione di farina, semolino o fiocchi		
2005 20 80	Patate preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	0,00	3 000

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
ex 2005 91 00 ex 2005 99	Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	0,00	illimitato
ex 2008 30	Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	0,00	illimitato
ex 2008 40	Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	0,00	illimitato
ex 2008 50	Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	0,00	illimitato
2008 60	Ciliegie, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	0,00	500
ex 0811 90 19 ex 0811 90 39	Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti		
0811 90 80	Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti		
ex 2008 70	Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	0,00	illimitato
ex 2008 80	Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	0,00	illimitato
ex 2008 99	Fiocchi e polveri di altra frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	0,00	illimitato
ex 2009 19	Polveri di succhi d'arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0,00	illimitato
ex 2009 21 00 ex 2009 29	Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0,00	illimitato
ex 2009 31 ex 2009 39	Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0,00	illimitato
ex 2009 41 ex 2009 49	Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0,00	illimitato
ex 2009 71 ex 2009 79	Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0,00	illimitato

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
ex 2009 81 ex 2009 89	Polveri di succhi di altra frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0,00	illimitato

(¹) Ai fini dell'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossicogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(²) Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.

(³) Compresa le 1 000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.

(⁴) Si veda la dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.

DECISIONE (UE) 2019/1570 DEL CONSIGLIO**del 16 settembre 2019****relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è membro del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace), un comitato regionale per la pesca dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), istituito a norma dell'articolo VI, paragrafo 2, dello Statuto della FAO.
- (2) L'Unione è membro della FAO.
- (3) Il Copace intende promuovere la conservazione, la gestione e lo sviluppo efficaci delle risorse marine vive nella sua zona di competenza. A norma dell'articolo 6, lettera h), del suo statuto riveduto, il Copace fornisce consulenze sulle misure di conservazione e gestione (raccomandazioni). Dato il suo ruolo consultivo, le raccomandazioni del Copace non sono vincolanti per i suoi membri.
- (4) Come indicato nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio su tale comunicazione congiunta, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, se del caso, migliorarne la governance e rafforzare la cooperazione in aree strategiche degli oceani per colmare le lacune nella governance regionale, è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi.
- (5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Copace per il periodo 2019-2023, poiché il Copace è chiamato ad adottare atti non vincolanti tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione. La maggior parte delle decisioni del Consiglio che definiscono la posizione dell'Unione nelle ORGP di cui l'Unione è membro dovrà essere rivista prima delle riunioni annuali del 2024 di tali ORGP. Pertanto, al fine di promuovere la coerenza tra le posizioni dell'Unione in tutte le ORGP e negli organismi regionali per la pesca (ORP) e di semplificare le procedure di revisione, è opportuno che la presente decisione sia rivista prima della sessione del Copace del 2024.
- (7) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona Copace e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le sessioni del Copace, è opportuno stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle sessioni del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) è stabilita nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle sessioni del Copace è effettuata in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione stabilita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, prima della sessione del Copace del 2024.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2019

Per il Consiglio
La presidente
T. TUPPURAINEN

ALLEGATO I

Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace)**1. PRINCIPI**

Nell'ambito del Copace, l'Unione:

- a) agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
- b) si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure del Copace adottate in seno al Copace conformemente al suo statuto riveduto;
- c) garantisce che le misure adottate in seno al Copace siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;
- d) promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi regionali per la pesca nella stessa regione e garantisce la promozione del coordinamento tra le ORGP e le organizzazioni competenti quali le organizzazioni subregionali di gestione della pesca e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei loro mandati, inclusi meccanismi di cooperazione tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno simili a quelli del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno;
- e) persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;
- f) garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;
- g) agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca ⁽¹⁾;
- h) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona di competenza del Copace, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;
- i) agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio ⁽²⁾ sulla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani* ⁽³⁾ e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia del Copace e, ove necessario, migliorarne la governance e l'operato, sostenendo in particolare la riforma del Copace affinché diventi un'ORGP a pieno titolo, come contributo alla gestione sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni.

2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte del Copace:

- a) misure di conservazione e di gestione delle risorse marine vive nella zona di competenza del Copace basate sui migliori pareri scientifici disponibili;

⁽¹⁾ 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

⁽²⁾ 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

⁽³⁾ JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

- b) misure relative alle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona di competenza del Copace, incluse quelle intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
 - c) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca e di acquacoltura sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di competenza del Copace conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura e misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rifiuti in mare;
 - d) misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi;
 - e) approcci comuni con altri organismi regionali per la pesca e organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelli che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa zona;
 - f) raccomandazioni, se opportuno e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, che incoraggino l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);
 - g) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro del Copace.
-

ALLEGATO II

Definizione su base annuale della posizione che dovrà essere assunta dall'Unione nelle sessioni del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale

Prima di ogni sessione del Copace, e quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'UE, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni sessione del Copace, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una sessione del Copace sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori affinché la posizione dell'Unione prenda in considerazione nuovi elementi.

DECISIONE (UE) 2019/1571 DEL CONSIGLIO**del 16 settembre 2019****relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 18 settembre 2018, con decisione (UE) 2018/1271 ⁽⁴⁾ del Consiglio, la sig.ra Beate MERK è stata sostituita dal sig. Georg EISENREICH in qualità di membro.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Georg EISENREICH,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. Florian HERRMANN, *Staatsminister (Freistaat Bayern)*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2018/1271 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 88).

DECISIONE (UE, Euratom) 2019/1572 DEL CONSIGLIO**del 16 settembre 2019****relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo tedesco,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/1790 ⁽²⁾, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Gabriele BISCHOFF,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Andreas BOTSCH, *Director Europe and International, Special Advisor to the President, L20 Sherpa, German Trade Union Confederation (DGB)* è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).

DECISIONE (UE) 2019/1573 DEL CONSIGLIO**del 16 settembre 2019****relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo svedese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Carl Johan SONESSON,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. Lars-Ingvar LJUNGMAN, *Ledamot i kommunfullmäktige, Vellinge kommun.*

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 7 giugno 2019)

Pagina 73, articolo 280 bis, paragrafo 2:

anziché: «dove:

ϵ_j = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme di attività coperte "j", determinato conformemente al valore applicabile specificato all'articolo 280;

SFIR = il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di tasso di interesse con un valore pari allo 0,5 %; e

$RW_i^* = \frac{RWAE_i}{E_i^*} \cdot \frac{A_i}{EQ_i}$ = l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j" calcolato conformemente al paragrafo 3.»

leggasi: «dove:

ϵ_j = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme di attività coperte "j", determinato conformemente al valore applicabile specificato all'articolo 280;

SFIR = il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di tasso di interesse con un valore pari allo 0,5 %; e

$EffNo_j^{IR}$ = l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j" calcolato conformemente al paragrafo 3.»;

anziché: «dove:

= l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j"; e

$D_{j,k}$ = l'importo nozionale effettivo della categoria "k" dell'insieme di attività coperte "j" calcolato come segue:

$$D_{j,k} = \sum_{l \text{ e categoria } k} \text{posizione di rischio}_l$$

leggasi: «dove:

$EffNoz_j^{IR}$ = l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j"; e

$D_{j,k}$ = l'importo nozionale effettivo della categoria "k" dell'insieme di attività coperte "j" calcolato come segue:

$$D_{j,k} = \sum_{l \text{ e categoria } k} \text{posizione di rischio}_l$$

pagina 74, articolo 280 *ter*, paragrafo 1:

anziché: «1. Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di cambio per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

$$RW_i^* = 1\,250\%$$

dove:

Maggiorazione^{FX} = maggiorazione per la categoria del rischio di cambio;

j = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di cambio stabiliti conformemente all'articolo 277 *bis*, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 277 *bis*, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e

Maggiorazione_j^{FX} = la maggiorazione della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte "j" calcolata in conformità del paragrafo 2.

2. Gli enti calcolano la maggiorazione "della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte" j:

$$\text{Maggiorazione}_j^{\text{FX}} = \epsilon_j \cdot \text{SF}^{\text{FX}} \cdot \left| \text{NozEff}_j^{\text{FX}} \right|$$

dove:

ϵ_j = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte "j" determinato conformemente all'articolo 280;

SF^{FX} = il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di cambio con un valore pari al 4 %;

$\delta = \text{znak} \cdot \frac{15}{(1 + 14 \cdot A) \cdot (1 + 14 \cdot D)}$
= l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j" calcolato come segue: »

leggasi: «1. Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di cambio per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

$$\text{Maggiorazione}^{\text{FX}} = \sum_j \text{Maggiorazione}_j^{\text{FX}}$$

dove:

Maggiorazione^{FX} = maggiorazione per la categoria del rischio di cambio;

j = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di cambio stabiliti conformemente all'articolo 277 *bis*, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 277 *bis*, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e

$\sum_j \text{Maggiorazione}_j^{\text{FX}}$ = la maggiorazione della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte "j" calcolata in conformità del paragrafo 2.

2. Gli enti calcolano la maggiorazione "della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte" j:

$$\text{Maggiorazione}_j^{\text{FX}} = \epsilon_j \times \text{SF}^{\text{FX}} \times \left| \text{NozEff}_j^{\text{FX}} \right|$$

dove:

ϵ_j = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte "j" determinato conformemente all'articolo 280;

SF^{FX} = il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di cambio con un valore pari al 4 %;

$\text{NozEff}_j^{\text{FX}}$ = l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j" calcolato come segue:»;

pagina 75, articolo 280 *quater*, paragrafo 2:

anziché: «2. Ai fini dell'articolo 278 l'ente calcola la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

$$\delta = \text{znak} \cdot \frac{15}{(1 + 14 \cdot A) \cdot (1 + 14 \cdot D)}$$

leggasi: «2. Ai fini dell'articolo 278 l'ente calcola la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

$$\text{Maggiorazione}^{\text{Credito}} = \sum_j \text{Maggiorazione}_j^{\text{Credito}};$$

pagina 75, articolo 280 *quater*, paragrafi 3 e 4:

anziché: «dove:

= la maggiorazione per l'insieme di attività coperte "j"

ϵ_j = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte "j" determinato conformemente all'articolo 280;

k = l'indice che rappresenta le entità di riferimento del credito dell'insieme di attività soggette a compensazione stabilito conformemente al paragrafo 1;

$\text{EffNot}_j^{\text{DR}}$ = il fattore di correlazione dell'entità di riferimento del credito "k"; Se l'entità di riferimento del credito "k" è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), $\rho_k^{\text{credito}} = 50\%$. Se l'entità di riferimento del credito "k" è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), $\rho_k^{\text{credito}} = 80\%$; e

$\text{Maggiorazione}(\text{entità}_k)$ = la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito "k" determinata conformemente al paragrafo 4; e

4. Gli enti calcolano la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito "k" come segue:

$$\text{Maggiorazione}(\text{Entità}_k) = \text{NozEff}_k^{\text{Credito}}$$

dove:

$\rho_k^{\text{Credito}} = 80\%$ = l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del credito "k" calcolato come segue:

$$\text{NozEff}_k^{\text{Credito}} = \sum_{l \text{ e entità di riferimento del credito } k} \text{SF}_{k,l}^{\text{Credito}} \times \text{Posizione di rischio}_l$$

dove:

l = l'indice che indica la posizione di rischio; e

$\text{SF}_{k,l}^{\text{Credito}}$ = il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito "k" calcolato conformemente al paragrafo 5.»

leggasi: «3. Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme di attività coperte "j" come segue:

$$\text{Maggiorazione}_j^{\text{Credito}} = \epsilon_j \times \sqrt{\left(\sum_k \rho_k^{\text{Credito}} \times \text{Maggiorazione}(\text{Entità}_k) \right)^2 + \sum_k (1 - (\rho_k^{\text{Credito}})^2) \times (\text{Maggiorazione}(\text{Entità}_k))^2}$$

dove:

$\text{Maggiorazione}^{\text{credito}}_j$ = la maggiorazione per l'insieme di attività coperte "j"

ϵ_j = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte "j" determinato conformemente all'articolo 280;

- k = l'indice che rappresenta le entità di riferimento del credito dell'insieme di attività soggette a compensazione stabilito conformemente al paragrafo 1;
- ρ_k^{Credito} = il fattore di correlazione dell'entità di riferimento del credito "k"; Se l'entità di riferimento del credito "k" è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), $\rho_k^{\text{Credito}} = 50\%$. Se l'entità di riferimento del credito "k" è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), $\rho_k^{\text{Credito}} = 80\%$; e
- Maggiorazione(entità_k) = la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito "k" determinata conformemente al paragrafo 4.

4. Gli enti calcolano la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito "k" come segue:

$$\text{Maggiorazione}(\text{Entità}_k) = \text{NozEff}_k^{\text{Credito}}$$

dove:

$\text{NozEff}_k^{\text{Credito}}$ = l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del credito "k" calcolato come segue:

$$\text{NozEff}_k^{\text{Credito}} = \sum_{l \text{ e entità di riferimento del credito } k} \text{SF}_{k,l}^{\text{Credito}} \times \text{Posizione di rischio}_l$$

dove:

l = l'indice che indica la posizione di rischio; e

$\text{SF}_{k,l}^{\text{Credito}}$ = il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito "k" calcolato conformemente al paragrafo 5.».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT